



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 144 Data 21-12-2016	OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI PARONA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.
-------------------------------	---

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Assente
Bovo Massimo	Vice Sindaco	Presente
Camera Alessandro	Assessore	Presente

Totale presenti n. 2

Totale assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Bovo Massimo nella sua qualità di Vice Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 144
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE: **Lorena Marco**

OGGETTO INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI PARONA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suindicata proposta di deliberazione;

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Considerato che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Rilevato che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25.03.2015 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014;

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4;

Stabilito che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Parona, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione
Organismi strumentali	-----
Enti strumentali controllati	AZIENDA SPECIALE PARONA – ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA
Enti strumentali partecipati	-----
Società controllate	-----
Società partecipate	AZIENDA SERVIZI MORTATA S.P.A. C.L.I.R. S.P.A. GAL LOMELLINA S.R.L. C.I.P.A.L. - CONSORZIO INTERCOMUNALE PER UN PIANO DI SVILUPPO ALTA LOMELLINA PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. (indiretta) COMBITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (indiretta)

Dato atto che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Parona, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno 2015, in quanto ultimo rendiconto disponibile, precisando che il dato numerico riferito ai “Ricavi caratteristici/Proventi della gestione” (desumibile da Conto Economico), inserito nella tabella sottostante, corrisponde al totale delle entrate del Rendiconto 2015 del Comune di Parona, poiché trattandosi di ente con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, risulta esonerato, ai sensi dell’art. 227, c. 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dall’adozione dello stesso Conto economico:

	Comune di Parona	%	Soglia
Totale attivo	26.611.239,50	10	2.661.123,95
Patrimonio netto	20.494.564,50	10	2.049.456,45
Ricavi caratteristici (Proventi della gestione)	6.934.967,32	10	693.496,73

Verificato, dunque, come previsto dalle norme vigenti, in base all’1% di partecipazione o alle suddette soglie di irrilevanza economica, sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2015 o all’ultimo bilancio disponibile, che sono **inclusi** nel perimetro di consolidamento:

- AZIENDA SPECIALE PARONA – ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA, poiché il Comune detiene nella stessa una percentuale di partecipazione pari al 100%, indipendentemente dalle soglie di irrilevanza economica sopra esposte,

mentre **restano esclusi** dal perimetro di consolidamento:

AZIENDA SERVIZI MORTATA S.P.A.	partecipazione inferiore al 1% (0,0127%)
CLIR S.P.A.	partecipazione inferiore al 1% (0,68%)
GAL LOMELLINA S.R.L.	partecipazione del 1,5% - irrilevanza economica
CIPAL - CONSORZIO INTERCOMUNALE PER UN PIANO DI SVILUPPO ALTA LOMELLINA	partecipazione del 7,055% - irrilevanza economica
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	partecipazione indiretta
COMBITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	partecipazione indiretta

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) **Di individuare**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Parona”, i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione
Organismi strumentali	-----
Enti strumentali controllati	AZIENDA SPECIALE PARONA – ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA
Enti strumentali partecipati	-----
Società controllate	-----
Società partecipate	AZIENDA SERVIZI MORTATA S.P.A.
	C.L.I.R. S.P.A.
	GAL LOMELLINA S.R.L.
	C.I.P.A.L. - CONSORZIO INTERCOMUNALE PER UN PIANO DI SVILUPPO ALTA LOMELLINA
	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. (indiretta)
	COMBITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (indiretta)

- 2) **Di individuare**, altresì, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Parona, i seguenti organismi partecipati:
- AZIENDA SPECIALE PARONA – ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA;
- 3) **Di dare atto che** gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
- 4) **Di dichiarare** la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di darne attuazione.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 20-12-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 20-12-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Bovo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23-12-2016 al 07-01-2017

Addì 23-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 23-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai capigruppo consiliari il 23-12-2016 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- E' esecutiva il 02-01-2017 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio